

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Data 08 Gennaio 2013

Delibera n. 02/13

1. Causa *omissis*

L'anno 2013, il mese gennaio, addì 8 (otto), alle ore 14,30, presso la sede del Centro di Formazione Professionale si è riunito, a seguito di convocazione urgente del Presidente Castoldi datata 7 gennaio 2013, il Consiglio di Amministrazione.

All'appello risultano i seguenti componenti:

| | |
|------------------|-------------|
| ETTORE CASTOLDI | PRESIDENTE |
| SILVIO MARCHETTI | CONSIGLIERE |
| LUIGI PENTIMONE | CONSIGLIERE |
| MARILJ GIUGNI | SEGRETARIO |

Assente giustificato

MARCO COTTICA - REVISORE

Assume la Presidenza il Sig. ETTORE CASTOLDI

Verbalizza il Segretario, Sig.ra MARILJ GIUGNI

CONSIDERATO

- il contenzioso R.G. 234/2011 pendente avanti al Tribunale di Sondrio, instaurato nei confronti della Provincia di Sondrio e dell'Azienda Speciale dalla dipendente di quest'ultima *omissis* ed avente ad oggetto richieste a vario titolo risarcitorie;

ESAMINATA

- la proposta conciliativa già formulata a verbale dal Giudice all'udienza del 24/7/2012 e contenente l'esatta descrizione delle concrete mansioni da assegnarsi, per il futuro, alla *omissis* in ipotesi di effettiva conciliazione della lite;

- la proposta conciliativa pure ipotizzata all'ultima udienza del 3/10/2012, relativamente all'erogazione economica da prevedersi in favore **omissis** sempre in ipotesi di effettiva conciliazione della lite;

VISTA

- la Delibera della Giunta della Provincia di Sondrio n. 195 del 12/12/2012, nella quale, sottolineando la volontà di resistere sia da parte della Provincia, sia da parte della Azienda Speciale, affermando l'estraneità della Provincia agli episodi contestati, rilevando la ricusazione di ogni addebito anche da parte della Azienda Speciale, si esprime il parere favorevole della Giunta alla proposta di conciliazione della lite, come espressa dal Giudice, e, affermando che l'onere economico della conciliazione, stimato dal Giudice in € 26.000,00, debba essere a carico della Azienda Speciale, si invita contestualmente la stessa a valutare positivamente detta conciliazione;

RILEVATO CHE

- nell'udienza del 18 dicembre 2012 non si è raggiunto un accordo tra le parti;

CONSIDERATO CHE

- l'eventuale prosecuzione del contenzioso, che in tesi può passare attraverso tre gradi di giudizio con relativi oneri, sarebbe certamente costoso in termini economici e rischioso sotto il profilo dell'incertezza dell'esito; e che il prolungarsi dei contenziosi incide negativamente sul rendimento professionale aziendale;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. DI RIBADIRE l'opposizione dell'Azienda Speciale ai contenuti della causa;
2. DI ACCETTARE, tuttavia, viste le premesse, di conciliare la controversia pendente, alle seguenti tassative condizioni:
 - a) che la conciliazione preveda l'impegno di assegnare alla **omissis** le specifiche mansioni già oggetto della richiamata proposta formulata dal Giudice all'udienza del 24/7/2012, nei seguenti termini:
 - attribuzione, **omissis** di funzioni di coordinatrice didattica;

- attribuzione, alla medesima, dell'incarico di supporto alla Direzione nella promozione con costanza ed efficacia del Centro di Formazione Professionale, in particolare del convitto "Vallesana";
- impegno della lavoratrice a coordinare l'ampliamento delle attività riferite ai servizi al lavoro;
- impiego della lavoratrice secondo il profilo professionale rivestito, con il rispetto dei limiti e delle facoltà dello *jus variandi* previsti dalla normativa vigente;
- eventuale attribuzione di posizione organizzativa solo previa apposita positiva valutazione e decisione dei competenti organi aziendali, di anno in anno;
- sede di lavoro prevalente a Sondalo, con disponibilità della *omissis* ad operare, in base alle necessità dell'Azienda, anche a Sondrio almeno per 2 giorni al mese (e con previsione che ulteriori giorni di lavoro a Sondrio saranno possibili solo previo consenso della lavoratrice e con rimborso delle spese di viaggio documentate);
- assegnazione ai fini transattivi di € 26.000,00 alla lavoratrice, oltre alle spese di lite: come stabilito dal giudice .

b) che nel verbale di conciliazione le Parti dichiarino di non aver nulla a pretendere tra loro, per quanto riferito ai fatti oggetto del giudizio, con ogni rinuncia anche nei confronti di amministratori e rappresentanti degli enti convenuti;

3. **DI CONFERIRE** specifico incarico al Direttore affinché rappresenti la suddetta volontà aziendale in sede giudiziale e accetti, in nome e per conto dell'Azienda Speciale;

4. **DI CONFERIRE** altresì specifico incarico al Direttore affinché sottoscriva, in nome e per conto dell'Azienda Speciale, l'eventuale verbale di conciliazione che abbia contenuto conforme alla presente delibera;

5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione annulla la delibera n.25/12 del 08.11.2012, nonchè modifica ed integra la precedente deliberazione n.26/12 del 14.12.2012.

Sondrio, 08 Gennaio 2013

IL PRESIDENTE

Ettore Castoldi

